

Protocollo n.121/U-FP 2016

Roma , 4 aprile 2016

**Al Direttore Centrale del Personale
dell' Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli**

Dott. A. Aronica

Oggetto: Permessi Studio. Applicazione art. 48 CCNL Agenzie Fiscali.

In data 13.11.2015 con circolare prot. 123066 l'Ufficio gestione giuridico amministrativa del personale della Direzione Centrale del personale dell' Agenzia nel regolamentare la fruizione delle 150 ore per permessi studio, seguendo un parere dell' ARAN , ha stabilito, tra l'altro, che i dipendenti che frequentano università telematiche al fine di fruire dei permessi loro concessi dovranno produrre un *“certificato dell'Università che, con conseguente assunzione di responsabilità da parte della stessa Università, attesti che quel determinato dipendente ha seguito personalmente, effettivamente e direttamente le lezioni trasmesse in via telematica. In tale caso gli elementi da considerare sono due: 1) il fatto che sia le giornate che gli orari devono essere necessariamente coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative; 2) la certificazione che solo in quel determinato orario il dipendente poteva seguire le lezioni.”*

A parere di questa O.S. tale interpretazione risulta non in linea con quanto definito con la Circolare 12/2011 di Funzione Pubblica a cui tra l'altro rinvia lo stesso parere.

In detta Circolare Funzione Pubblica richiama il principio secondo il quale non esistono in astratto preclusioni alla concessione di tali permessi a chi frequenta le università telematiche, ai fini della fruizione di detti permessi, oltre alla presentazione dell'iscrizione ai corsi universitari e agli esami sostenuti (per i quali ai fini della concessione non è richiesto il superamento) e precisamente riporta che ai fini della fruizione è necessario presentare **”L'ATTESTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE PERSONALE ALLE LEZIONI. IN QUEST'ULTIMO CASO I DIPENDENTI ISCRITTI ALLE UNIVERSITA' TELEMATICHE DOVRANNO CERTIFICARE L'AVVENUTO COLLEGAMENTO ALL'UNIVERSITA' TELEMATICA”**

Ora, appare chiaro:

- 1) Che il parere dell'ARAN a cui si fa riferimento rimane un parere proveniente da una sola delle parti negoziali.
- 2) Che le condizioni applicative e le giustificazioni che in esso richiamate non possono essere desunte, in quanto non concordate espressamente da un'interpretazione unilaterale e implicita ma semmai da un'interpretazione autentica con le OO.SS.
- 3) La Funzione Pubblica ha stabilito che la certificazione per attestare la partecipazione del dipendente alle lezioni è il certificato di avvenuto collegamento e non già quei 2 criteri da essa individuati.

Pertanto, ritenendo tale interpretazione in controtendenza rispetto allo spirito della norma limitando di fatto la capacità e il diritto di Formazione dei singoli dipendenti nonché della propria crescita professionale, si chiede la modifica della circolare emessa riconoscendo di fatto la possibilità di usufruire delle lezioni in via telematica anche durante le ore di lavoro come avviene per le lezioni ordinarie, previo il solo attestato di avvenuto collegamento all'Università telematica.

Certi di una Sua sensibilità al riguardo, in attesa di riscontro, cordialmente si saluta.

**Il Coordinatore Nazionale
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli FP CGIL**

Florindo Iervolino